



Corte dei Conti

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e relazione sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria
della SOCIETÀ GENERALE D'INFORMATICA

(Sogei) S.p.A.

per l'esercizio 2015

Relatore: Cons. Donatella Scandurra

Ha collaborato

per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati

la ragioniera Maria Sorrentino

Determinazione n. 67/2017



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 20 giugno 2017;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n.259;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2003, con il quale la Società Generale d'Informatica (So.ge.i) S.p.A. è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2015; nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Donatella Scandurra e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società Generale d'Informatica (So.ge.i) S.p.A. per l'esercizio 2015;

considerato che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2015 è emerso che:

- la gestione economico-patrimoniale della Società si è chiusa con un utile di esercizio pari a 23,8 milioni di euro rispetto a 21,3 milioni di euro del 2014;
- il patrimonio netto è diminuito di 1,3 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, passando da 146,8 a 145,5 milioni di euro;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2

Corte dei Conti

- perdura la situazione di ritardo nella stipula dell'Accordo Quadro, già prevista nella legge di stabilità per il 2015, per la disciplina dei rapporti tra la Società e il Ministero dell'economia e delle finanze e dei successivi accordi derivati con le diverse articolazioni dell'Amministrazione e le Agenzie; detto ritardo è stato più volte segnalato in occasione dei precedenti referti, nella considerazione che i rapporti continuano ad essere regolati, in regime di proroga, dal precedente contratto di servizi, relativo al triennio 2009/2011;
- in riferimento al perdurante ricorso alle proroghe tecniche, in parte dovute all'avvio della Convenzione acquisti Sogei/Consip e, in parte, alla necessità di aggregare le esigenze condivise per le aree Finanze ed Economia, si ribadisce che il fenomeno va contenuto e che la proroga può essere concessa, esclusivamente con provvedimento espresso, al fine di evitare l'interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l'espletamento della procedura di evidenza pubblica.

Ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di esercizio – corredata dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

P. Q. M.

comunica, a norma degli articoli 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2015 - corredata delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Società Generale di Informatica (Sogei) S.P.A, l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

*Donatella Scandurra**Donatella Scandurra*

PRESIDENTE

*Enrica Laterza**Enrica Laterza*

Depositata in Segreteria 26 GIU. 2017



PER COPIA CONFORME

IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Zilio)


S O M M A R I O

PREMESSA.....	9
1. IL PROFILO DELLA SOCIETÀ E QUADRO NORMATIVO	10
2. L'ASSETTO ORGANIZZATIVO	18
3. LE POLITICHE DEL PERSONALE	22
4. PRINCIPALI ATTIVITÀ DI SOGEI NELL'ESERCIZIO 2015.....	25
5. L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE	31
5.1 L'attività contrattuale per la regolazione dei rapporti con le strutture organizzative del Mef, del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale	31
5.2 L'attività contrattuale per lavori e per l'acquisizione di beni e servizi	33
6. IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015	40
6.1) I principali risultati economici e gestionali.....	40
6.2 Il bilancio dell'esercizio 2015: analisi delle principali poste di stato patrimoniale.....	48
7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	57

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Emolumenti organi sociali	21
Tabella 2 - Consistenza risorse umane	22
Tabella 3 - Costo del lavoro	23
Tabella 4 - Fruizione fondo incentivo.....	24
Tabella 5 - Risultati attività contrattuale	39
Tabella 6 – Analisi dei risultati reddituali	40
Tabella 7 - Valore della produzione per area.....	41
Tabella 8 - Consumi di materie e servizi	42
Tabella 9 - Conto economico	47
Tabella 10 - Stato patrimoniale riclassificato	48
Tabella 11 – Crediti	51
Tabella 12 - Anno fatturazione crediti verso clienti	52
Tabella 13 - Disponibilità liquide	55
Tabella 14 - Stato patrimoniale.....	56

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 il risultato del controllo, eseguito con le modalità di cui all'articolo 12 della stessa legge, sulla gestione finanziaria della “Società generale d’informatica” (Sogei S.p.A.) relativamente all’esercizio 2015, nonché sui principali fatti di gestione intervenuti sino a data corrente.

Sulla gestione dell’esercizio 2014 la Corte ha riferito, da ultimo, ai Presidenti dei due rami del Parlamento, con determinazione n. 34/2016 del 14 aprile 2016, in atti parlamentari, XVII legislatura, doc XV n. 382.

1. IL PROFILO DELLA SOCIETÀ E QUADRO NORMATIVO

Sogei - Società Generale d'Informatica - interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze (Mef), ha per oggetto prevalente la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Mef e alle Agenzie fiscali e, in particolare, ogni attività finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del Sistema Informativo della Fiscalità (Sif) e del Sistema Informativo dell'Economia (Sie)¹.

In data 29 dicembre 2016 l'Assemblea dei soci ha approvato, nel rispetto dei termini previsti dalla nuova normativa in tema di società pubbliche, alcune rilevanti modifiche statutarie, in tema di oggetto sociale e di organi societari - Presidente, Consiglio di amministrazione e Assemblea.²

La revisione dello Statuto si è resa necessaria per adeguare l'ambito di attività della società al sopravvenuto quadro normativo e per dare attuazione - entro il 31 dicembre 2016 – alla disciplina sulle società pubbliche dettata dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”³.

In particolare, il nuovo articolo 4 dello Statuto affida a Sogei lo svolgimento a favore del Ministero dell'interno di attività di natura informatica per la progettazione, l'implementazione e la gestione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr)⁴, nonché la realizzazione di un polo strategico per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal Piano Triennale di Razionalizzazione dei Ced delle pubbliche amministrazioni⁵.

Come previsto dalle “*Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house*” adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) con delibera del 15 febbraio 2017, n. 235⁶, l'art. 4 dello Statuto stabilisce, inoltre, che Sogei può svolgere, in misura minoritaria e residuale, a condizioni che permettano di conseguire “*economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale*”, ulteriori attività per conto di regioni, enti locali, società a partecipazione pubblica, anche indiretta, organismi ed enti pubblici, nonché istituzioni internazionali e

¹ A partire dal 1° luglio 2013 per effetto dell'intervenuta scissione per incorporazione del ramo Economia di Consip.

² Le modifiche riguardano gli artt. 4, 14, 19, 21, 26, 27, 38 e 39 dello Statuto.

³ L'art. 26 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 dispone che “*Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016*”.

⁴ Ai sensi dell'art. 1, comma 306, della legge n. 228/2012.

⁵ In attuazione dell'art. 33-septies, comma 4-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (inserito dall'art. 61, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179) con decorrenza 14 settembre 2016.

⁶ In attuazione dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016. Linee guida sottoposte a consultazione pubblica in data 5 dicembre 2016 e, poi, pubblicate nella G.U. 14 marzo 2017, n. 61.

sovranazionali e amministrazioni pubbliche estere, ivi comprese le attività verso l’Agenzia per l’Italia digitale (AgId)⁷.

L’oggetto sociale prevede, poi, che Sogei sulla base di apposita convenzione si avvalga di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi.

Le altre modifiche statutarie riguardano l’espresso riferimento al requisito dell’ottanta per cento del fatturato in relazione alla natura *in house* della società; la possibilità di svolgere a favore della Ragioneria generale dello Stato attività di consulenza, in passato già assicurate dal ramo Economia Consip, confluito in Sogei, analoghe a quelle prestate da Sogei nell’ambito del Sistema Informativo della Fiscalità; il voto in Assemblea per corrispondenza; l’attribuzione al Presidente della società di deleghe “*gestionali*” e non solo “*operative*”; l’eliminazione dell’Amministratore unico e l’individuazione di un Consiglio di amministrazione di tre membri; il divieto di corrispondere gettoni di presenza, trattamenti di fine mandato e premi di risultato, che siano stati deliberati dopo lo svolgimento dell’attività; il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Quanto alla natura *in house* di Sogei, è da rilevare che la *ratio* ispiratrice del modello organizzativo dell’*in house providing* riposa sul fatto che l’organismo affidatario, ancorché dotato di autonoma personalità giuridica, presenta caratteristiche tali da giustificare la sua equiparazione a un ufficio interno dell’amministrazione affidante.

Sogei si pone, nei rapporti con il Mef, su due “binari” istituzionali: il primo con il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi per quanto attiene al quadro dei diritti dell’azionista e il secondo con il Dipartimento delle Finanze per gli atti di natura negoziale, declinati attraverso affidamenti *in house*.

In materia di *in house*, rilevano, in particolare, le disposizioni contenute agli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016 (cd. codice dei contratti pubblici)⁸. L’art. 5 stabilisce le condizioni per escludere una concessione o un appalto pubblico dall’ambito di applicazione del codice, individuando tre requisiti: controllo analogo, attività prevalente e partecipazione pubblica al capitale sociale del soggetto *in house*. L’art. 192 detta, invece, uno speciale regime per gli affidamenti *in house*, prevedendo l’istituzione presso l’Anac di un apposito elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti *in house* (comma 1), stabilendo l’obbligo di una valutazione preventiva di congruità e di motivazione da parte delle amministrazioni che intendono procedere ad

⁷ V. art. 2, punto 2.1 L, lett. d) 12 delle Linee guida.

⁸ Non oggetto di modifica, per la parte che qui interessa, da parte del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (in G.U. n. 103 del 5 maggio 2017 – Suppl. Ord. n. 22; in vigore dal 20 maggio 2017).

un affidamento *in house* (comma 2) e individuando obblighi di trasparenza e pubblicazione degli atti connessi all'affidamento medesimo (comma 3). Nelle more dell'attivazione del predetto elenco, mediante l'adozione della necessaria disciplina attuativa, con comunicato del Presidente dell'Anac del 3 agosto 2016 è stato chiarito che, tenuto conto dell'efficacia non costitutiva ma meramente dichiarativa dell'iscrizione (cfr. parere del Consiglio di Stato del 1° aprile 2016 n. 855), l'affidamento diretto alle società *in house* possa essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti definiti dalle direttive europee e recepiti nell'art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016, a prescindere dall'inoltro della domanda di iscrizione.

Una volta chiarito che l'affidamento diretto dei contratti pubblici può giustificarsi esclusivamente qualora sussistano i presupposti legittimanti il ricorso all'*in house*, la stessa Anac ha, poi, ritenuto - in tema di affidamento diretto a Sogei dei servizi di supporto alle strutture del Ministero dell'ambiente per il monitoraggio del sistema Sitri⁹ - che Sogei, proprio in quanto organismo *in house* del Mef, non può essere considerato *a priori*, come soggetto *in house* di un altro Dicastero e dell'intera pubblica amministrazione centrale, occorrendo, a tal fine, o un'espressa disposizione normativa che lo consenta (come nel caso del servizio di progettazione, implementazione e gestione dell'Anpr, legittimato dall'art. 1, comma 306, della legge n. 228/2012), ovvero il ricorrere dei presupposti legittimanti un rapporto *in house* tra affidante e affidatario. Ciò, nonostante che in precedenza, la stessa Anac con riferimento a un altro soggetto *in house* - l'Agenzia industrie Difesa - avesse ritenuto che i “*Ministeri sono organi dello Stato, facenti capo allo stesso e dallo stesso controllati, tra i quali non sussiste rapporto di terzietà, è possibile ritenere che una società in house di un Ministero, sia organismo in house di tutto l'apparato statale e di tutti i Ministeri. Pertanto, nel caso di specie, l'Agenzia Industrie Difesa, in quanto società in house del Ministero della difesa, può essere affidataria di un contratto pubblico da parte del Ministero dell'interno, senza ricorrere alla procedura di evidenza pubblica*” (delibera n. 712 del 28 giugno 2016).

Nel caso di specie, l'Anac ha, dunque, ritenuto che il requisito dell'ottanta per cento del fatturato va considerato con riferimento allo svolgimento dei compiti affidati alla società dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice, superando la tesi sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato - in un parere reso al Ministero dell'interno in data 13 novembre 2015, citato nella precedente relazione¹⁰ - favorevole

⁹ Delibera n. 1192 del 16 novembre 2016.

¹⁰ Parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato, su richiesta del Ministero dell'interno, n. 513295 del 13 novembre 2015 in relazione all'art. 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva UE n. 2014/24.

ad un'interpretazione che attribuiva a Sogei, quale ente strumentale del Mef, natura di società *in house* di tutto l'apparato statale¹¹.

Con riferimento all'oggetto sociale, le principali attività di Sogei si sviluppano, dunque, nell'ambito:

- dell'area fiscale, in relazione al ciclo dichiarativo (persone fisiche e imprese), all'accertamento, alla riscossione coattiva, alle attività di verifica (controlli formali e sostanziali), al sistema catastale e al patrimonio pubblico;
- del monitoraggio della spesa pubblica e della finanza statale e locale;
- del sistema contabile dei Ministeri (Sicoge), della piattaforma di certificazione dei debiti della p.a. e della gestione dei pagamenti della p.a.;
- della gestione delle buste paga delle amministrazioni pubbliche (circa 20 milioni di cedolini/anno);
- della sanità, con riferimento al rilascio e alla gestione del codice fiscale, al monitoraggio della spesa sanitaria, all'acquisizione dei certificati medici, delle ricette mediche e degli scontrini di spesa farmaceutica;
- delle dogane, in relazione al sistema fiscale doganale (frontiere, porti e aeroporti), dell'Iva e delle accise su prodotti energetici, alcool e tabacchi;
- delle entrate erariali del gioco cd. "regolato" (scommesse ippiche e sportive, apparecchi, gioco *on line*, controllo e convalida dei giochi, giochi numerici a totalizzatore nazionale);
- dello sviluppo di nuovi applicativi per la prevenzione e la repressione di fenomeni di evasione fiscale.

Dal 1° gennaio 2015, Sogei è stata, per la prima volta, inserita nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, pubblicato annualmente dall'Istat¹². L'inserimento in tale elenco ha comportato un significativo impatto a fini gestionali e di *governance*¹³.

Conseguentemente, la società:

¹¹ Tale opzione interpretativa si reggeva sul presupposto della qualificazione dei Ministeri alla stregua di organi dello Stato, tra i quali non sussiste alcun rapporto di terzietà, in quanto facenti capo allo stesso e dallo stesso controllati. Il percorso argomentativo dell'Avvocatura dello Stato muoveva, quindi, dal presupposto dall'assenza di terzietà tra i diversi Dicasteri, per concludere che «una relazione *in house* tra un organismo ed il proprio soggetto controllante al 100 per cento dovrebbe valere anche tra il medesimo organismo ed i soggetti che non sono terzi rispetto al suo soggetto controllante». Con ciò ammettendo «la possibilità [per un ministero] di affidare in maniera diretta all'ente partecipato al 100 per cento di un altro Ministero un appalto di servizi, senza ricorso alla disciplina comunitaria di evidenza pubblica».

¹² Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, Sogei è inserita nel comparto "Enti produttori di servizi economici" tra le unità istituzionali del Settore S13 - Amministrazioni pubbliche - SEC 2010. V., da ultimo, il comunicato del 30 settembre 2016, pubblicato nella G. U. 30 settembre 2016, n. 229.

¹³ Le principali norme di riferimento sono l'art. 8, comma 3, del d.l. n. 95/2012 e l'art. 50, comma 3 del d.l. 66/2014. L'art. 8 prevede che gli enti e gli organismi inseriti nell'elenco Istat riducano i costi per consumi intermedi in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, mentre l'art. 50 ha introdotto un'ulteriore riduzione delle spese per consumi intermedi del 5 per cento, sempre sui costi sostenuti nel 2010.

- nel 2015 ha determinato e versato al bilancio dello Stato, a titolo di risparmi per consumi intermedi, un importo pari al 10 per cento della spesa sostenuta per i consumi intermedi nel 2010, come previsto dall'art. 8, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95. Tale disposizione normativa si aggiunge a quanto già disposto dall'art. 20 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66, che prevedeva per il 2015 la riduzione del 4 per cento dei costi operativi risultanti dal bilancio di esercizio approvato per l'anno 2013, al netto degli ammortamenti e accantonamenti e i cui obiettivi di risparmio sono stati conseguiti dalla società attraverso le “*modalità alternative*” previste dal comma 7 bis dello stesso articolo (incremento del valore della produzione superiore al 10 per cento e miglioramento del risultato operativo rispetto al 2013)¹⁴;
- nel 2016 ha determinato e versato al bilancio dello Stato, a titolo di risparmi per consumi intermedi, un importo pari al 10 per cento (art. 8, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012) e al 5 per cento della spesa sostenuta per i consumi intermedi nel 2010 (art. 50, comma 3, del d.l. n. 66 del 2014);
- nel 2015 e nel 2016 si è adeguata al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità e per sponsorizzazioni, richiesto dall'art. 6, comma 11, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 e dall'art. 1, comma 5, del d.l. 31 agosto 2013 n. 101. La riduzione, tenuto conto per il 2015 del limite di spesa del 75 per cento della spesa consentita per l'anno 2014 e per il 2016 del limite di spesa del 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009, è stata conseguita complessivamente e non sulle singole voci di spesa¹⁵;
- dal 1° gennaio 2015 ha ottenuto la riduzione del 15 per cento del canone di locazione, previsto dall'art. 3, commi 1 e 4, del d.l. 95/2012¹⁶;
- dal 1° gennaio 2015, la società ha adeguato il valore nominale dei buoni pasto attribuiti al personale, portandoli a euro 7,00, come richiesto dall'art. 5, comma 7, del d.l. n. 95/2012¹⁷.

L'art. 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha previsto che il versamento al bilancio dello Stato delle somme conseguenti ai risparmi, derivanti dall'applicazione di tali disposizioni di legge, vada effettuato in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento le società abbiano conseguito un utile, nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Per il 2016 la Società ha quindi versato circa 16 milioni di euro¹⁸,

¹⁴ La Società ha effettuato il versamento di euro 10.673.710 nel capitolo 3412 del bilancio dello Stato il 30 ottobre 2015. L'importo è stato inserito in conto economico e in particolare tra gli oneri diversi di gestione.

¹⁵ Il risparmio calcolato, pari a euro 687.330, è stato versato nell'apposito capitolo di spesa del Bilancio dello Stato, destinando a tale finalità parte degli utili conseguiti dalla Società.

¹⁶ Per un immobile sito in Via Mario Carucci, 85-con un risparmio di euro 443.954.

¹⁷ Con un risparmio pari a euro 137.140.

¹⁸ Il versamento è effettuato nel capitolo 3412, capo X del Bilancio dello Stato.

derivanti dalla riduzione dei consumi intermedi in misura pari al 15 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2010¹⁹.

Alla data di elaborazione della presente relazione sono intervenute diverse disposizioni, aventi importante riflesso sull'attività istituzionale e gestionale di Sogei, riguardanti l'introduzione di significative misure in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; di società in controllo pubblico; di Piano Triennale di Razionalizzazione dei Ced delle pubbliche amministrazioni.

I principali provvedimenti, interessanti Sogei, sono da individuare nel:

- decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, per l'influenza delle nuove disposizioni sullo statuto, sulla governance e sull'attività della società, avuto, in particolare, riguardo a:
 - l'art. 6, che prevede l'adozione di sistemi di contabilità separata, la predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio aziendale e l'eventuale integrazione degli strumenti di governo societario;
 - l'art. 11, che regolamenta gli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, prevedendo, tra l'altro, l'individuazione con apposito decreto del Mef, di cinque fasce di classificazione delle società pubbliche e per ciascuna fascia il limite dei compensi per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di amministratori, titolari e componenti degli organi di controllo, dirigenti e dipendenti, nonché il divieto di corrispondere ai dirigenti delle società in controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
 - l'art. 15, che riguarda il monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione, prevedendo la trasmissione del bilancio alla struttura di controllo e monitoraggio del Mef;
 - l'art. 16, che ribadisce i requisiti delle società *in house*;
 - l'art. 19, che vincola la scelta dei criteri e delle modalità per l'assunzione del personale nelle società partecipate al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei medesimi principi a cui si conformano le procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni;

¹⁹ Per la definizione del perimetro dei consumi intermedi, la Società ha tenuto conto di quanto definito nella Circolare RGS 31/2012.

- l'art. 24, che introduce un obbligo di alienazione, razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni che non presentino i requisiti stabiliti nel decreto;
 - l'art. 25, che detta disposizioni transitorie in materia di personale, prevedendo la predisposizione di un elenco del personale in eccedenza da trasmettere alla regione e il divieto di assunzione fino al 30 giugno 2018 se non attingendo all'elenco suddetto;
- il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante “*Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.
- Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale stabilisce il diritto per i cittadini iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) di accedere ai servizi pubblici con un'unica identità digitale e di avere un domicilio digitale con cui inviare e ricevere dalle pubbliche amministrazioni comunicazioni e documenti²⁰. Fra le disposizioni più rilevanti del decreto viene in rilievo l'art. 61, che incarica Sogei, in quanto gestore del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, di realizzare uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di razionalizzazione dei Ced delle pubbliche amministrazioni²¹, di cui all'art. 33-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 79.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2016, n. 187, avente ad oggetto il “*Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni*”, che all'art. 4 individua in Sogei uno dei soggetti responsabili per la realizzazione della Carta elettronica per i neo diciottenni residenti nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.
- Analogamente, Sogei figura fra i soggetti responsabili per la realizzazione della “*Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado*”, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2016²². L'art.

²⁰ L'art. 5 individua la moneta elettronica come principale strumento di pagamento delle pubbliche amministrazioni e l'art. 13 incarica l'Agenzia per l'Italia digitale di realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato e con l'Agenda digitale Europea. Con la normativa citata viene inoltre novellato l'accesso civico, ai sensi del quale l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

²¹ In attuazione dell'articolo 33-septies, comma 4-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

²² Pubblicato nella G. U. 1 dicembre 2016, n. 281.